



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla Delib. G.R. n. 36/5 del 16.6.2016**

## **Statuto dell'Agencia sarda per le politiche del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu**

### **ASPAL**

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agencia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 9 del 17 maggio 2016.

#### **NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI**

##### **Articolo 1 - Natura giuridica e sede legale**

1. L'Agencia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu, di seguito ASPAL, istituita con legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, è un organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività dell'ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale.
2. L'attività dell'ASPAL è regolata dalla legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dalle norme del presente Statuto, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell'esercizio della propria autonomia.
3. L'ASPAL ha sede legale a Cagliari ed è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego.

##### **Articolo 2 - Fini istituzionali e competenze**

1. All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
2. L'ASPAL:
  - a) svolge funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro (articolo 8, comma 2, L.R. 17 maggio 2016 n. 9);
  - b) svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agencia nazionale ANPAL (articolo 10, comma 6, L.R. 17 maggio 2016 n. 9);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c) svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro in collegamento con il Servizio della statistica regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 e s.m.i., allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale (articolo 18, L.R. 17 maggio 2016 n. 9);
  - d) provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza, del sistema informativo regionale di cui all'articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
  - e) può operare, nell'esercizio delle sue funzioni, in regime di convenzione con le Università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati (articolo 10, comma 7, L.R. 17 maggio 2016 n. 9)
  - f) è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti (articolo 10, comma 7, L.R. 17 maggio 2016 n. 9)
  - g) attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese, così come definito dall'articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
  - h) gestisce e coordina le attività previste dall'art. 19 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
3. L'ASPAL eroga i servizi e le misure di politica attiva, di cui all'articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL.
4. In base all'articolo 40 L.R. 17 maggio 2016 n. 9, l'ASPAL assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005.

**Articolo 3 - Indirizzo, programmazione e controllo**

1. L'Assessore competente in materia di lavoro assegna all'ASPAL, con proprio decreto, gli obiettivi e le risorse e definisce le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.
2. Sulla base degli indirizzi assessoriali il Direttore Generale predispone il Programma annuale di attività dell'ASPAL, che definisce le priorità, gli obiettivi gestionali operativi, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/95, dal D.Lgs. 150/2009, dalla normativa vigente in tema di Performance della Pubblica Amministrazione e dagli indirizzi definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna su tale materia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Il Programma annuale di attività dell'ASPAL è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.
4. L'ASPAL è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali) e successive modifiche ed integrazioni. Sono sottoposti al controllo preventivo competente, di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
  - a) programma annuale di attività e sue revisioni;
  - b) bilanci di previsione, e relative variazioni, e bilanci consuntivi;
  - c) regolamenti ed altri atti a contenuto generale ex art. 3 L.R. 14/95.
5. Non rientrano tra gli atti sottoposti al controllo ai sensi della L.R. n. 14/1995 e s.m.i. gli atti relativi a programmi e progetti che prevedano specifiche procedure di controllo e di rendicontazione, quali quelli cofinanziati dall'Unione Europea.

## GOVERNANCE

### Articolo 4- Organi dell'ASPAL

1. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 9 sono organi dell'ASPAL:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Collegio dei Revisori dei conti.

### Articolo 5 - Il Direttore generale dell'ASPAL

1. Il Direttore generale è il rappresentante legale dell'ASPAL e, nei limiti stabiliti dallo Statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e dell'atto di cui all'articolo 10, rispettivamente comma 3 e 4 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In particolare:

- a) predispone il programma annuale di attività;
  - b) alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
  - c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, ne dirige, coordina e valuta l'attività;
  - d) propone alla Giunta regionale l'adozione della dotazione organica e del bilancio;
  - e) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati e ne dà comunicazione all'Assessore competente;
  - f) nomina i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 7 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
  - f) svolge tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;
  - g) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'ASPAL.
2. Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata e il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall'articolo 14 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9.
  3. In virtù dell'autonomia contabile, spetta al Direttore generale l'adozione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale, nonché del rendiconto consuntivo, i quali, corredati dalle relazioni del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
  4. Il direttore generale, o un suo delegato, partecipa di diritto alle riunioni della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, a quelle del suo Comitato ristretto e a quelle del Comitato regionale del fondo per l'occupazione delle persone con disabilità.
  5. Gli atti amministrativi adottati dal Direttore generale dell'ASPAL nell'esercizio delle proprie funzioni assumono la forma di "determinazioni".

**Articolo 6 – Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti ha sede presso la sede legale dell'ASPAL.
2. La sua composizione e nomina sono disciplinate dall'articolo 15 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9.
3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dall'art. 6 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.
4. Il Direttore generale e i dirigenti dell'ASPAL assicurano che siano forniti al Collegio dei revisori dei conti tutti gli atti e i documenti necessari per l'espletamento dei propri compiti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 5 Il Collegio è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni tre mesi. Potrà in ogni caso essere convocato su richiesta di uno solo dei suoi componenti oppure su proposta motivata del Direttore generale dell'ASPAL.
6. Di ogni riunione deve essere dato atto mediante verbale che verrà trascritto nel Libro dei verbali del Collegio dei Revisori, custodito presso la sede legale dell'ASPAL.
7. Al Collegio possono essere richiesti pareri su atti che comportino spesa o attinenti alla gestione dell'ASPAL; detti pareri sono resi formalmente entro quindici giorni liberi dalla richiesta. In caso di urgenza espressa e motivata, il termine è ridotto a cinque giorni.
8. Il compenso dei revisori dei conti dell'ASPAL è stabilito in accordo alle direttive impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 49/11 del 26.11.2013.

**Art. 7 – Dirigenti**

**1. I dirigenti**

- a) coordinano le attività del Servizio loro affidato sulla base delle direttive del Direttore generale, in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali operativi a loro assegnati annualmente;
  - b) sono componenti del comitato tecnico per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
  - b) supportano gli organi dell'ASPAL per quanto di propria competenza;
  - c) svolgono tutte le funzioni previste dalla Legge regionale 31 del 1998 e s.m.i..
2. Gli atti amministrativi adottati dai dirigenti dell'ASPAL nell'esercizio delle proprie funzioni assumono la forma di "determinazioni".

**FINANZA E CONTABILITA'**

**Art. 8 - Mezzi Patrimoniali e Finanziari**

**1. L'ASPAL dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:**

- a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso o in comodato, eventualmente provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna o da altri soggetti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) finanziamento ordinario della Regione per il funzionamento dell'ASPAL e per lo svolgimento delle attività attribuite all'ASPAL dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
- c) finanziamenti e contributi derivanti da normative europee, statali e regionali per lo svolgimento di specifiche attività;
- d) proventi derivanti da attività e servizi effettuati nell'esercizio delle funzioni proprie;
- e) contributi e liberalità a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- f) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a);
- g) ogni altro introito.

**Art. 9 – Contabilità**

1. La gestione finanziaria dell'ASPAL si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore generale e sono inviati, corredati dal parere del Collegio dei revisori dei conti, agli Assessori regionali competenti ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 14/95 e s.m.i..
3. Il servizio di Tesoreria è svolto in regime di convenzione dal medesimo Istituto di Credito della Regione Autonoma della Sardegna oppure, motivatamente, è affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

**Art. 10 - Controllo di Gestione**

1. L'ASPAL attua il controllo di gestione anche ai fini dell'analisi e del monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di acquisizione e di utilizzo delle risorse.
2. L'ASPAL adotta quale strumento di controllo di gestione un sistema di budget, anche infrannuale, allo scopo di pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità e di costo con riferimento ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, tenuto conto dei fattori di produzione disponibili.
3. Le modalità operative ed organizzative del controllo di gestione sono disciplinate nel Regolamento di organizzazione degli uffici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## ORGANIZZAZIONE

### Art. 11- Struttura organizzativa

1. L'ASPAL è organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentati dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i..
2. Alla direzione generale è preposto il Direttore generale dell'ASPAL di cui all'art. 5 del presente Statuto.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti.
4. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di categoria D.
5. L'ASPAL è articolata in una sede unica a Cagliari ed in uffici territoriali denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu). Tali uffici territoriali sono aperti al pubblico, dislocati sul territorio ed erogano i servizi previsti dal Dlgs 150/2015 e dalla L.R. 9/2016.
6. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse dal Direttore generale con propria determinazione.

### Art. 12 – Atti Regolatori

1. L'organizzazione interna dell'ASPAL è definita attraverso l'adozione del Regolamento di organizzazione degli uffici che ne definisce i compiti e le funzioni.
2. L'articolazione territoriale, il numero e le modalità organizzative e di funzionamento degli uffici territoriali dell'ASPAL sono definiti attraverso l'adozione di atti regolatori specifici funzionali all'applicazione della L.R. 17 maggio 2016 n. 9.
3. Le determinazioni del Direttore generale dell'ASPAL e dei dirigenti sono disciplinate dal Regolamento interno delle Determinazioni approvato con Determinazione numero 334/ASPAL del 31 maggio 2016.

### Art. 13 – Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'ASPAL, definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è approvata dalla Giunta regionale (articolo 11, comma 4, L.R. 17 maggio 2016 n. 9).
2. In sede di prima applicazione, la dotazione organica dell'ASPAL è determinata in 800 unità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### Art. 14 – Personale

Al personale dell'ASPAL si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti (articolo 11 comma 5 della Legge regionale 17 maggio 2016 n. 9).

#### Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano la Legge regionale 17 maggio 2016 n. 9 e s.m.i., la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., nonché le norme in materia contabile e finanziaria.
2. Il presente statuto è aggiornato dall'adozione di atti specifici funzionali all'applicazione della L.R. 17 maggio 2016 n. 9.